



SENT. 446/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA

Presidente

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO

Consigliere

Dott. Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

Dott.ssa Erika GUERRI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità, iscritti al n. **58397** del registro di

segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Calabria n.

414/2020, depositata il 17/12/2020 e notificata il 14/1/2021

proposti da:

- **FURGIUELE Paolo**, nato a Napoli il 20/9/1959 e deceduto il

2/1/2022, c.f. FRGPLA59P20F839K, rappresentato e difeso dall'Avv.

Massimiliano Carnovale, elettivamente domiciliato in Roma, via

Vincenzo Bellini, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonella Caruso,

domicilio

digitale

PEC:

massimiliano.carnovale@avvlamezia.legalmail.it

SENT. 446/2022

[APPELLANTE PRINCIPALE]

- **POSTORINO Federico**, nato a Reggio Calabria l'8/6/1966, c.f. PSTFRC66H08H224A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piergiuseppe Venturella (PEC:pventurella@pec.it) e Francesco Verrastro (PEC:francescoverrast्रो@ordineavvocatiroma.org) elettivamente domiciliato in Roma, alla via Principessa Clotilde, n.7, presso lo studio dell'avv. Venturella (Studio Tonucci & Partners)

[APPELLANTE INCIDENTALE]

- **CAMPANARO Giuseppe**, nato a Cosenza il 21/7/1975, c.f. CMPGPP75L21D086V, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Feraco (PEC: studiolegaleferacoeassociati@pec.giuffre.it) e Giuseppe Magarò (PEC: avv. giuseppemagaro@pec.giuffre.it)

[APPELLANTE INCIDENTALE]

nei confronti di:

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore*
- **PROCURA GENERALE**, in persona del Procuratore Generale *pro-tempore*

VISTI gli atti di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 3/5/2022, svolta con l'assistenza del segretario Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Francesco Verrastro in rappresentanza dell'appellante incidentale POSTORINO Federico, gli Avv.ti Antonio Feraco e Giuseppe Magarò in rappresentanza

SENT. 446/2022

dell'appellante incidentale CAMPANARO Giuseppe, ed il Pubblico Ministero, rappresentato in udienza dal V.P.G. Luciano Donato.

FATTO

Con la sentenza n. 414/2020, depositata il 17/12/2020, la Sezione giurisdizionale regionale della Calabria reputava sussistere la responsabilità amministrativa di tre esponenti dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (di seguito «AFOR») - POSTORINO Federico, Commissario liquidatore dell'Azienda, FURGIUELE Paolo, Dirigente amministrativo della medesima Azienda, e CAMPANARO Giuseppe, Dirigente dell'Ufficio legale dell'Azienda nonché Presidente della commissione di valutazione del partner finanziario - che avevano contribuito a stipulare un contratto di investimento a breve-medio termine con un operatore finanziario di dubbia affidabilità e solidità (OMISSIS) per la gestione di un'ingente somma (€ 1.500.000) prelevata dal fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Il primo giudice, dopo aver rigettato le eccezioni proposte dalla difesa del POSTORINO di nullità dell'atto di citazione, per la mancata valutazione delle deduzioni asseritamente prodotte e per l'incompletezza della copia dell'invito notificatagli e quella di prescrizione, nonché l'eccezione proposta dalla difesa del CAMPANARO di nullità dell'atto di citazione, per mancanza di corrispondenza tra i fatti in essa rappresentati e quelli esposti nell'invito a dedurre, nel merito, riteneva fondata la domanda, sebbene distribuendo l'addebito in misura diversa da come prospettato dall'organo requirente.

In particolare, perveniva alla conclusione che era del tutto *“irrazionale ed anomala”* la scelta, all'esito di una procedura connotata da rilevanti anomalie,

SENT. 446/2022

di avvalersi di un intermediario finanziario modestamente strutturato e con limitata solidità economica, ricorrendo a garanzie fideiussorie assai poco tranquillizzanti. Il facilmente pronosticabile esito infausto dell'investimento si era poi concretamente realizzato, tant'è che l'Azienda né aveva ottenuto gli elevati rendimenti previsti (4% annuo), né era riuscita a recuperare il capitale investito nonostante le iniziative intraprese dall'ente successore (Azienda Calabria Verde).

In tale scenario, il primo giudice aveva riconosciuto un apporto causale prevalente del POSTORINO e del CAMPANARO (ciascuno chiamato a risarcire il 40% dell'intero) e un più modesto contributo del FURGIUELE (il cui addebito era limitato al residuo 20%).

Con la medesima sentenza veniva dichiarata la conversione in pignoramento dei sequestri conservativi disposti *ante causam* nei confronti dei condannati (D.P. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019), provvedendo al contempo a disporre il parziale dissequestro di taluni beni del FURGIUELE, al fine di adeguare la misura conservativa al ridotto importo della condanna.

Avverso tale sentenza tutti e tre i condannati, con distinti atti, proponevano appello.

Per l'impugnazione principale del FURGIUELE è superfluo ogni approfondimento, considerato che nelle more della celebrazione del giudizio d'appello lo stesso è deceduto (in data 2/1/2022) e la Procura generale, nel rassegnare le conclusioni, ha ritenuto insussistenti le condizioni per poter procedere nei confronti degli eredi.

Con appello incidentale notificato in data 15/3/2021, POSTORINO, in via preliminare, riproponeva le eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione,

non accolte in primo grado.

Con la prima eccezione, si doleva della mancata valorizzazione, da parte della Procura regionale, delle deduzioni difensive asseritamente depositate per replicare all'invito a dedurre.

Con la seconda eccezione, lamentava la notifica di un invito a dedurre inidoneo a consentire l'esercizio delle prerogative difensive siccome foto riprodotto in maniera incompleta (mancando le pagine 18,19, 30 e 31) e poco leggibile.

Sempre in via preliminare, contestava il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione: secondo l'appellante, l'esordio del termine quinquennale avrebbe dovuto essere individuato nel momento di adozione della delibera commissariale n. 276 del 14/11/2013- di manifestazione di interesse diretta ad individuare un partner finanziario cui affidare le disponibilità liquide della AFOR - o in quello di stipulazione del contratto di finanziamento (3/2/2014) e non, come ritenuto dal primo giudice, dal versamento delle somme alla OMISSIS (27/2/2014 e 3/3/2014).

Nel merito, deduceva l'illegittimità della sentenza nella parte in cui gli era stata ascritta la responsabilità amministrativa, anche tenuto conto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico.

Ancora, rilevava erroneità, illogicità, difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave.

In via gradata:

- contestava la ripartizione dell'addebito, sostenendo che ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.g.c. avrebbero dovuto essere considerate concorrenti condotte di soggetti non evocati in

SENT. 446/2022

giudizio che, comunque, avevano contribuito a cagionare il

prospettato danno erariale;

- formulava questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, d.l.n. 76/2020, con riferimento alla parte in cui è stata limitata l'esenzione di responsabilità ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della stessa norma.

In via istruttoria, chiedeva la sospensione del processo fino alla definizione del processo penale pendente per i medesimi fatti, ancorché riguardante altri soggetti.

Avverso la medesima sentenza, in data 14/3/2021, proponeva appello incidentale anche il CAMPANARO.

In via pregiudiziale, formulava questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 (conv., con modificazioni, nella l.n.120/2020) in termini analoghi a quelli dedotti dal POSTORINO ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c. sulla base della considerazione che nell'invito a dedurre non era stata evidenziata la circostanza, valorizzata nell'atto introduttivo del giudizio, che l'aggiudicazione provvisoria in favore della OMISSIS era avvenuta nonostante quest'ultima non avesse prodotto il progetto di impiego delle somme, richiesto, a pena di esclusione, nella documentazione di gara.

In via preliminare, evidenziava che il primo giudice aveva errato nella interpretazione della normativa di settore, ritenendo che il contratto stipulato con la società finanziaria integrasse un appalto di servizio e non una concessione di servizio.

Con il quarto motivo, deduceva l'erronea interpretazione della normativa in

tema di competenze dell'allora responsabile dell'ufficio legale, redattore dello schema della manifestazione d'interesse e presidente della commissione aggiudicatrice.

Infine, in via gradata, si doleva della violazione dell'art. 83, comma 2, c.g.c. ed auspicava la riduzione dell'eventuale addebito, tenendo conto del fatto che la responsabilità avrebbe dovuto attingere anche gli altri membri della Commissione che aveva proceduto all'aggiudicazione provvisoria, il RUP, coloro che avevano deciso di adottare il piano di rientro, l'esponente della società finanziaria che aveva proposto lo "*spropositato tasso di remunerazione dell'investimento*", nonché colui che aveva firmato il contratto.

Con conclusioni rassegnate in data 18/4/2022 la Procura generale, prioritariamente, come anticipato, chiedeva la declaratoria di estinzione del processo limitatamente alla posizione del FURGIUELE ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c.

Con riferimento agli appelli incidentali, dopo aver argomentato l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto, previa riunione degli stessi.

A corredo delle conclusioni, poi, depositava le copie dell'ordinanza del 27/12/2018, applicativa di misura cautelare nei confronti del CAMPANARO e del decreto di archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti di POSTORINO.

Con memoria depositata in data 22/4/2022, la difesa del POSTORINO ribadiva le doglianze formulate in sede di impugnazione, svolgendo considerazioni sull'evoluzione della vicenda penale.

In particolare, evidenziava le ragioni sulla cui base era stata disposta

l'archiviazione e rappresentava che il Tribunale penale di Catanzaro aveva accolto la sua istanza di costituzione di parte civile nel processo che proseguiva nei confronti degli altri soggetti coinvolti che, a suo dire, lo avevano inconsapevolmente indotto ad assumere provvedimenti nel falso presupposto non solo della liceità e legittimità dell'iniziativa di investimento, ma anche dell'improcrastinabilità della stessa per preservare il TFR dei dipendenti. Infine, ribadiva le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del d.l.n. 76/2020.

All'udienza del 3/5/2022, l'Avv. Verrastro, per Postorino, ripercorreva diffusamente le argomentazioni svolte nel gravame, in particolare soffermandosi sui profili di erroneità della gravata sentenza in considerazione dell'assoluta estraneità del suo assistito, come emersa in sede penale. L'Avv. Magarò, per Campanaro, nel riportarsi all'atto scritto, insisteva anzitutto nella richiesta pregiudiziale di rimessione degli atti alla Corte costituzionale; nel merito; ripercorreva diffusamente i fatti di causa in ordine all'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al suo assistito; in via gradata ribadiva l'applicazione dell'art. 83 c.g.c., in ragione dei profili di responsabilità addebitabili ad altri soggetti. L'avv. Feraco si associava alle difese illustrate dall'avv. Maragò. Il P.M d'udienza, V.P.G. Donato, pregiudizialmente chiedeva una declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti del Furgiuele ai sensi dell'art. 108 c.g.c.; nel merito, ripercorreva le argomentazioni svolte all'interno delle conclusioni rassegnate in atti, in particolare, evidenziando l'assoluta diversità tra il fatto di reato e l'azione erariale, ribadendo l'assoluta centralità del ruolo svolto dal Campanaro, quale responsabile dell'ufficio legale, precisando anche che tale gestione è proseguita anche dopo i fatti di

SENT. 446/2022

causa con la sottoscrizione anche di un anomalo piano di ripiano nel 2018.

L'Avv. Magarò replicava come l'accordo stipulato nel 2018 non fosse ascrivibile al Campanaro.

Chiusa la discussione, la causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Riunione delle impugnazioni

Pregiudizialmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c.g.c., deve essere disposta la riunione degli appelli proposti da FURGIUELE, POSTORINO e CAMPANARO, iscritti al n. 58397 del registro di segreteria, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.

2. Estinzione parziale del processo

Ancora, in via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c., limitatamente alla posizione dell'appellante principale FURGIUELE Paolo, deceduto nelle more della celebrazione del giudizio d'appello (2/1/2022), avendo la Procura generale escluso la sussistenza dei presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi.

3. Sospensione del processo in attesa della definizione del parallelo processo penale

In rito, l'appellante incidentale POSTORINO, con l'ottavo motivo di gravame, ha chiesto la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo fino alla conclusione del parallelo processo penale.

A fondamento della richiesta ha evocato la "*correlazione logico giuridic(a) esistente con il pendente procedimento penale coinvolgente le stesse parti*".

Ai fini della valutazione dell'istanza occorre preliminarmente rilevare la

sostanziale ininfluenza della circostanza (documentata dalla Procura generale in sede di articolazione delle conclusioni) dell'intervenuta archiviazione, in data 15/11/2019, del procedimento penale n. 493/2019 che vedeva coinvolto il POSTORINO.

L'archiviazione, infatti, si riferisce ad un limitato segmento della più articolata vicenda penale che coinvolge, fra gli altri, l'allora Commissario liquidatore dell'AFOR.

In ogni caso, non può essere ignorato che, a norma dell'art. 106, comma 1, c.g.c. *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

Detta previsione immunizza il processo erariale dall'applicazione dell'art. 295 c.p.c., disposizione, evocata dall'appellante incidentale, che era applicabile, in forza del rinvio contenuto nell'art. 26 del R.D. n. 1038 del 13.8.1933, ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, fino all'entrata in vigore del nuovo codice.

La nuova disposizione normativa replica il contenuto precettivo dell'art. 295 c.p.c., peraltro aggiungendo che, ai fini della sospensione del giudizio, la previa definizione di altra controversia pendente davanti a sé o ad altro giudice, deve costituire, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata *“ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

Condizione per far luogo alla sospensione, pertanto, è la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due processi, in dipendenza del quale la

definizione della controversia pregiudicata è subordinata alla previa definizione di quella pregiudicante ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato, sicché la decisione di quest'ultima è destinata a riverberarsi, in modo automatico e pervasivo, sull'altra.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, formatasi sull'art. 295 c.p.c. (tra le tante, ord. n. 17235 del 29/07/2014; ord. n. 16844 del 3/10/2012; ord. n. 25272 del 14/12/2010), ma certamente utile parametro di interpretazione dell'art. 106 del c.g.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio quando la decisione "*dipenda*" dalla definizione di altra causa, la norma allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati.

Si deve, pertanto, trattare di un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), deve, fra l'altro, investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere e non già di un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), deve, fra l'altro, investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere. Quindi, la sospensione non si limita ad incidere sullo svolgimento del processo, ma ne orienta la definizione nel merito, ponendolo in uno stato di quiescenza, funzionale al recepimento di decisioni assunte in altra sede.

Tale indirizzo ermeneutico è stato recepito con giurisprudenza granitica anche

SENT. 446/2022

dalle Sezioni riunite di questa Corte (tra le tante, cfr. ordinanze n. 13/2019, n.12/2019, n.11/2018, n.4/2018).

Nel caso di specie, in disparte la circostanza che la parte che auspica la sospensione del processo che si celebra innanzi a questa Corte nemmeno è parte del processo penale, essendo stato adottato nei suoi confronti il provvedimento di archiviazione, è da escludere la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità connotato nei termini sopra sintetizzati.

3. Questione di legittimità costituzionale

Entrambi gli appellanti incidentali (il CAMPANARO, con il primo motivo di gravame, in via pregiudiziale, ed il POSTORINO, con l'ottavo motivo di gravame, in via subordinata) hanno chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n.120 dell'11 settembre 2020, per la disparità di trattamento generata dalla limitazione temporale - (*"limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del (...) decreto e fino al 30 giugno 2023"*), termine finale risultante dalle modiche apportate nel corso del tempo: il termine del 31/7/2021, inizialmente previsto dal decreto legge è stato dapprima spostato al 31/12/2021 dalla legge di conversione e, successivamente, fissato al 30/6/2023 dall'art. 51, comma 1, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) - dell'effetto sterilizzante delle responsabilità amministrative commissive gravemente colpose, quali quelle loro addossate nella vicenda dal giudice di prime cure.

Ad opinione degli appellanti, infatti, vi sarebbe una censurabile disegualianza tra coloro cui è stata addebitata una responsabilità gravemente

colposa per vicende temporalmente collocabili in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore della disposizione e coloro ai quali una condotta con analoghi connotati sia riferibile al circoscritto segmento temporale di cui alla medesima disposizione.

La questione, anche in ragione della estrema fragilità delle argomentazioni addotte dalle parti proponenti, non soddisfa il parametro della “*non manifesta infondatezza*”, indispensabile filtro per la sua remissione alla Corte costituzionale.

Invero, la previsione limitativa della responsabilità amministrativa, analizzata nella sua asettica materialità, è veicolata in un provvedimento dichiaratamente volto, fra l'altro, a “*introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” (cfr. preambolo del decreto legge).

Essa, nelle intenzioni del Governo che l'ha adottata, mirava a creare un assetto disincentivante per il “*non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare*” (così la relazione al testo), disinnescando i rischi per gli operatori pubblici di incorrere in responsabilità in caso di condotte commissive ascrivibili a colpa grave.

Il carattere eccezionale della norma, che traspare in modo inequivoco dalla sua temporaneità e dalle precisazioni contenute nel preambolo del provvedimento normativo con cui è stata introdotta, esclude che il trattamento di (estremo) favore accordato a peculiari tipologie di condotte, ancorché

dannose per il pubblico erario ed ordinariamente fonte di responsabilità amministrativa per gli autori, possa tradursi in una illegittima disparità di trattamento dei soggetti sottoposti alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti.

Infatti, la ragione della deroga, prevista dalla disposizione, al normale regime della responsabilità amministrativa è dichiaratamente quella di stimolare la ripresa economica dopo la grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19.

La peculiare contingenza che ha indotto il legislatore ad introdurla giustifica l'intervento di "*carattere straordinario*" e volto a "*soddisfare esigenze contingenti e temporanee*".

Tali caratteristiche escludono che coloro ai quali sia addebitabile una responsabilità amministrativa per condotte commissive gravemente colpose riferibili ad epoca anteriore all'introduzione della disposizione derogatoria vengano a trovarsi in una situazione irragionevolmente deteriore a soggetti che pur a fronte di condotte strutturalmente omogenee abbiano cagionato danni erariali in un particolar e circoscritto contesto temporale.

Né, d'altra parte, sono utilmente evocabili i principi circa gli effetti della norma mitigatrice in materia di sanzioni penali e amministrative (Corte cost. fra le tante, sentt. n. 394/2006 e n.236/2011).

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, per giustificare l'applicazione della norma nella nuova formulazione anche per il passato, non è possibile invocare i principi tipici del diritto punitivo (art. 2 c.p.) che regolano gli effetti per il reo di fenomeni modificativi di norme incriminatrici, essendo gli stessi connotati da spiccati tratti di specialità che ne limitano l'operatività al settore per il quale sono stati congegnati (Corte dei conti, Sez.

II App. n. 304/2020, Sez. I App. sent. 197/2021).

4. Questioni di rito

4.1 Il POSTORINO ha censurato la mancata valorizzazione, da parte della Procura regionale, delle deduzioni difensive asseritamente depositate per replicare all'invito a dedurre.

In proposito, occorre prioritariamente chiarire che benché il ruolo di organo di giustizia, caratterizzante la funzione del Pubblico ministero, imponga a quest'ultimo di considerare le eventuali istanze difensive presentate dall'invitato nelle forme dal medesimo ritenute più idonee a mettere in luce le circostanze oppostive alla ricostruzione operata nell'invito a dedurre (deduzioni scritte e/o audizione personale), in base all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sezioni riunite sent. 16 febbraio 1998, n. 7/QM/1998), non è positivizzato un obbligo di esplicitare, nell'atto introduttivo del giudizio, le ragioni per le quali le deduzioni non sono state accolte.

L'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato, infatti, potrà essere espresso in modo sintetico o addirittura in maniera implicita attraverso l'emissione dell'atto di citazione.

Peraltro, l'ipotetico obbligo (non legislativamente previsto e non elaborabile in via giurisprudenziale) di motivazione finirebbe per trasformare la fase istruttoria, di cui il Pubblico ministero è il *dominus*, in un'anomala dialettica tra il medesimo e l'invitato, imponendo contemporaneamente al primo funzioni, nonché obblighi di motivazione, propri del giudicante, travalicandosi in tal modo quella istituzionale di acquisizione degli elementi da sottoporre poi alla valutazione del giudice.

Dunque, nessun effetto viziante l'attitudine della citazione ad instaurare il contraddittorio processuale può essere ricondotto alla mancata esplicitazione o alla non puntuale indicazione delle ragioni per le quali non sono state accolte le argomentazioni difensive presentate nella fase preprocessuale.

In ogni caso, nella vicenda in esame, la lamentata carenza di valorizzazione dell'attività difensiva riguarda esclusivamente sintetiche argomentazioni articolate per la fase cautelate e non già, specificamente, volte a contrastare la prospettazione contenuta nell'invito a dedurre.

La citazione, comunque, metabolizza anche quanto prospettato in quel segmento procedurale, con la conseguenza che la doglianza, in realtà, verte non su aspetti procedurali, ma sul merito delle avverse contestazioni.

4.2 Il POSTORINO, poi, ha prospettato un vizio del procedimento di instaurazione del giudizio affermando che la copia notificata dell'invito a dedurre era inidonea a consentire l'esercizio delle prerogative difensive siccome foto riprodotta in maniera incompleta (mancando le pagine 18,19, 30 e 31) e poco leggibile.

Il primo giudice, sul punto, ha condivisibilmente rilevato, per un verso, che non era stata depositata dal POSTORINO la copia dell'invito a dedurre asseritamente mal foto riprodotta e, per altro verso, che dal documento allegato all'atto di citazione e rubricato al n. 24, si desume che la copia conforme dell'invito a dedurre consegnata al convenuto è completa in quanto non mancante di alcuna pagina.

E peraltro, anche laddove la copia consegnata fosse stata (marginalmente) incompleta e poco leggibile (il che, comunque, non risulta comprovato), l'adempimento partecipativo non ha pregiudicato l'esercizio delle prerogative

difensive: l'attività difensiva esercitata, infatti, è stata piena ed ampia e, comunque, ove fosse stato ravvisato un impedimento all'esercizio di quell'attività, ben avrebbe potuto la parte attivarsi per chiedere un differimento del termine per compierla, acquisendo le quattro pagine ritenute mancanti.

4.3 Infine, il POSTORINO ha riproposto l'eccezione di prescrizione, asserendo che l'esordio del termine quinquennale avrebbe dovuto essere individuato nel momento di adozione della delibera commissariale n. 276 del 14/11/2013 di manifestazione di interesse diretta ad individuare un partner finanziario cui affidare le disponibilità liquide della AFOR o al più in quello di stipulazione del contratto di finanziamento (3/2/2014) e non, come ritenuto dal primo giudice, dalle data del versamento delle somme alla OMISSIS (27/2/2014 e 3/3/2015).

La doglianza è infondata.

I canoni giuridici che attengono all'individuazione del termine d'esordio della prescrizione devono essere individuati coniugando la norma generale contenuta nell'art.2935 c.c. (che ne fissa nell'esordio con il "*giorno in cui il diritto può essere fatto valere*") con quella speciale recata dall'art.1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994, n.20 (che nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, prevede che "*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*").

Orbene, le Sezioni riunite di questa Corte hanno fissato, da tempo, il principio ermeneutico secondo cui il "*fatto dannoso*" "*è costituito dal binomio*

SENT. 446/2022

condotta-evento“ per cui “la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di quest’ultimo” e “prima del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi per vicende successive” (sentenza n.7/2000/QM). L’organo nomofilattico ha ritenuto, con percorso logico assolutamente coerente e conforme al tenore letterale della disposizione, oltre che alla ratio della medesima, che essendo l’azione di responsabilità amministrativa diretta a far valere il diritto al ristoro di un danno pubblico, essa possa essere esercitata solo a partire dal momento in cui si sostanzia in termini di esborso causalmente collegato ad un comportamento illecito (eccetto l’ipotesi, che però esula dall’odierna fattispecie, del “doloso occultamento” in cui va ancorato alla sua “scoperta”).

Come correttamente rilevato dal primo giudice, il termine di prescrizione non decorre dalla commissione del fatto illecito, ma dal perfezionamento della fattispecie dannosa, coincidente con il versamento alla OMISSIS delle somme oggetto del contratto di partnership finanziaria.

All’epoca dell’adozione della delibera commissariale (14/11/2013) o all’epoca della stipulazione del contratto di finanziamento (3/2/2014), la lesione patrimoniale non si era realizzata, essendo state intraprese iniziative meramente preparatorie di definizione dell’instaurando assetto negoziale, in grado di generare una situazione di mera potenzialità lesiva.

Soltanto con la materiale attribuzione della provvista finanziaria all’operatore finanziario, cioè con il passaggio nella sfera patrimoniale di quest’ultimo dei soldi (cd. “*traditio in manum*”), ha avuto luogo la perdita per l’Azienda sicché, in piena coerenza con il principio delineato nell’art. 2935 c.c., deve ritenersi

che l'attivazione dei presidi ordinamentali in funzione redibitoria (costituzione in mora e invito a dedurre) sia intervenuta prima della maturazione della prescrizione quinquennale.

4.4 Il CAMPANARO ha dedotto la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c. sulla base della considerazione che nell'invito a dedurre non era stata evidenziata la circostanza che l'aggiudicazione provvisoria in favore della OMISSIS era avvenuta nonostante quest'ultima non avesse prodotto il progetto di impiego delle somme, richiesto a pena di esclusione nella documentazione di gara.

Anche questa doglianza è infondata.

La Corte costituzionale, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che l'istituto dell'invito a dedurre attiene ad una fase che precede quella destinata all'accertamento delle responsabilità, suscettibile, alternativamente, di sfociare nell'instaurazione del giudizio ovvero nell'archiviazione (sentenze nn. 415/1995, 163/1997, 513/2002).

Da tale impostazione non si discosta la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte che ha individuato la funzione dell'invito a dedurre essenzialmente nella preliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto già indagato, che viene così messo in grado di rappresentare tempestivamente le sue ragioni all'organo inquirente, consentendo, al tempo stesso, al Procuratore regionale lo sviluppo di più adeguate indagini, in coerenza con l'arricchito corredo di conoscenze.

Si tratta, dunque, di un atto che ha la finalità di incentivare l'acquisizione di ulteriori elementi, se del caso anche di carattere esimente, in vista delle conclusive determinazioni che l'organo requirente è chiamato ad assumere.

Quindi, l'invito a dedurre - in quanto preordinato all'arricchimento degli elementi di conoscenza utilizzabili dal Pubblico ministero per l'assunzione delle determinazioni di competenza - attiene ad una fase del procedimento avente natura preprocessuale, sicché l'effettiva proposizione dell'azione di responsabilità è del tutto eventuale e la conseguente assunzione della veste di parte del convenuto è subordinata alla proposizione del relativo giudizio.

Da ciò deriva che è assolutamente fisiologico che gli elementi raccolti fino all'emissione dell'invito a dedurre possano non coincidere, per difetto, con gli elementi disponibili al momento dell'esercizio dell'azione: dopo la contestazione dell'addebito, dando seguito ad una esigenza di approfondimento generata dalle deduzioni fornite dall'invitato (ora cfr. art. 67, comma 7, c.g.c.), il Pubblico ministero è pienamente legittimato a proseguire nelle attività istruttorie.

Anzi, in una prospettiva di maggiore valorizzazione della neutralità che connota l'esercizio delle pubbliche funzioni - caratteristica che impone che le iniziative intraprese dal PM siano sempre consone alla funzione esercitata e che preclude la proposizione di azioni la cui fondatezza non sia stata prudentemente vagliata - la prosecuzione dello sforzo istruttorio fino al momento di emissione dell'atto di citazione appare doverosa quando emergano fatti destinati ad incidere significativamente sul promuovendo giudizio.

In questa prospettiva, non costituisce un'anomalia viziante che la prospettazione dell'ipotizzata responsabilità amministrativa sia limitata agli elementi essenziali del fatto, delle condotte contestate e del contributo causale alla realizzazione del danno ipotizzato.

Non occorre cioè che siano rispettati i canoni contenutistici imposti per l'atto introduttivo del giudizio, ma è solo necessario che sia esplicitati il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi* caratterizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata.

Nella vicenda in esame non è ravvisabile un decampamento da tale nucleo, in quanto nell'atto di citazione è stata reiterata, in termini sostanzialmente omogenei, la contestazione delle condotte omissive ritenute causalmente efficienti rispetto al prospettato danno.

Con coerente linearità, infatti, nell'atto di citazione sono state evidenziate le medesime carenze nell'esercizio delle funzioni censurate nell'invito a dedurre.

Orbene, la contestazione operata in sede preprocessuale, rappresentando in modo esauriente le omissioni funzionali imputate ai vari esponenti aziendali invitati ed i diversi apporti alla causazione dell'ipotizzato danno, indubbiamente, consentiva di attivare ogni utile presidio difensivo (produzione di documenti, presentazione di deduzioni, richiesta di essere sentito personalmente).

5. Merito

Nel merito, gli appelli sono infondati.

L'analisi compiuta dal primo giudice, ovviamente valutata alla luce delle contestazioni formulate negli atti di gravame (che, in realtà, replicano, nella sostanza, le prospettazioni già formulate nel precedente grado di giudizio e, come tali, pienamente metabolizzate nella motivazione della decisione impugnata), risulta immune da censure, integralmente condivisibile e, perciò, da confermare.

Al riguardo, non può essere ignorato che il codice della giustizia contabile ha imposto un canone di sinteticità per ogni prodotto degli attori del processo (art. 5).

La tecnica redazionale improntata al canone della sinteticità è imposta anche al giudice, i cui atti sono espressamente contemplati come soggetti all'indicato principio generale.

Inoltre, l'esigenza di sinteticità è ribadita, al fine di sottolineare l'imperatività del principio, con riferimento alla motivazione della sentenza (art. 17, comma 1, norme di attuazione del c.g.c.) che deve consistere nella «*concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata*».

Ebbene, la scelta legislativa di modellare l'architettura della motivazione sul canone della sinteticità esclude che, allorquando i profili di gravame rappresentino la riproposizione di contestazioni già introdotte a contrasto della prospettazione elaborata nell'atto di citazione, possa farsi luogo al convogliamento nella decisione di secondo grado di tutto il condivisibile percorso argomentativo meticolosamente svolto dal primo giudice.

In definitiva, laddove il motivo di appello non appaia in grado di condurre ad un apprezzamento dei fatti diverso da quello compiuto dalla Corte territoriale, sarebbe sommamente incoerente con il più volte menzionato precetto della sinteticità una motivazione che replicasse il condiviso percorso argomentativo, contenuto nella decisione impugnata, che ha condotto alle statuizioni di condanna.

In definitiva, deve essere ribadito che la stipulazione, da parte di un ente strumentale della regione in liquidazione, quindi con una prospettiva di

sopravvivenza estremamente limitata, di un accordo negoziale, con un operatore finanziario, provvisto di credenziali di solidità ed affidabilità estremamente modeste, per investire in prodotti finanziari a *“breve-medio-lungo termine”* i fondi accantonati per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti rappresenta una scelta gestoria - nella più indulgente delle valutazioni possibili - macroscopicamente imprudente.

Macroscopica imprudenza amplificata, per un verso, dalla garanzia della remunerazione dell'investimento con *“un interesse attivo sul finanziamento concesso pari al 4% su base annua”*, straordinariamente elevata in base alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e, per altro verso, dalla circostanza che, a garanzia del capitale investito e dei rendimenti contrattualizzati, è stata accettata una polizza fideiussoria dai connotati tutt'altro che tranquillizzanti (il fideiussore – OMISSIS - dall'esercizio 2012 non depositava bilanci d'esercizio e a far data dal luglio 2016 veniva dichiarato fallito).

Inoltre, la scelta della AFOR di investire la cospicua liquidità di cui disponeva era totalmente non collimante con lo stato di liquidazione in cui versava: l'investimento, in base alle risultanze della delibera 276/2013, era dichiaratamente volto a *“costituire una rendita predeterminata e vincolata da destinare al pagamento delle spese correnti per l'assolvimento dei servizi pubblici essenziali di sua pertinenza”*. Tuttavia, in base all'art. 4 della l.r. n.9/2007, la soppressione dell'AFOR e l'avvio della fase liquidatoria si accompagnava allo svuotamento integrale delle funzioni istituzionali, contestualmente trasferite o delegate alle province.

Dunque, la provvista che l'Azienda auspicava di ottenere nemmeno era

funzionale alla residua missione dell'ente.

Anche la abbastanza criptica finalità esplicitata nella citata delibera (scongiurare il rischio che le risorse finanziarie dell'AFOR potessero essere "oggetto di azioni esecutive derivanti da pretese creditorie avanzate dagli enti impositori", fondate su prospettazioni giuridiche in formale contestazione giudiziale) non costituisce una giustificazione solida.

Non v'è dubbio, contrariamente a quanto prospettato dalla Procura regionale e condividendo *in toto* quanto affermato dal primo giudice, che la liquidità di cui disponeva l'AFOR avrebbe potuto essere aggredita dai creditori, nonostante fosse stata appostata in bilancio quale fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti.

Gli accantonamenti virtuali, infatti, non alterano la garanzia patrimoniale generica: quando il legislatore del lavoro ha inteso stabilire un vincolo di indisponibilità l'ha fatto, conformemente alla previsione del 2 comma dell'art. 2740 c.c., espressamente, come nel caso dei fondi speciali per la previdenza e l'assistenza di cui all'art. 2117 c.c., i quali "*non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro*"; disposizione questa di stretta interpretazione, in quanto eccezione alla regola generale del comma 1 dello stesso articolo e dunque non estensibile al diverso caso dei fondi virtualmente accantonati per il trattamento di fine rapporto in mancanza di una "*previsione di legge o di un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento*" (in tal senso Corte di Cassazione, sent. n. 15601/2005).

In altri termini, quelle somme, indipendentemente dal fatto che giacessero

presso il tesoriere dell'Ente o presso l'operatore finanziario incaricato di investirle, comunque, avrebbe potuto essere aggredite dai creditori, mantenendo immutata la natura di posta attiva di pertinenza dell'ente e, come tale, rientranti nelle fisiologiche dinamiche della responsabilità patrimoniale.

In disparte ogni considerazione sulla dubbia compatibilità di una simile operazione di mascheramento delle attività ai creditori con i precetti del buon andamento, imparzialità, rigore e correttezza, ai quali ogni operatore pubblico deve conformare il proprio l'operato, l'iniziativa di investimento, per come in concreto realizzata, più che espressiva di prudenza gestoria e di premurosa cura degli interessi dell'ente, era manifestazione di disinvoltata spregiudicatezza nell'impiego di risorse pubbliche, insensibile alle rigidità operative poste a presidio del legittimo e proficuo impiego delle stesse.

Ed infatti, indipendentemente dalla sussunzione nella fattispecie dell'appalto di servizi o in quella della concessione di servizi, la procedura attraverso cui l'Azienda – all'epoca dei fatti in liquidazione e, perciò, legittimata a compiere solo gli atti necessari e connessi alla liquidazione dell'ente (art. 4, comma 4, l.r. n. 9/2007), e con un orizzonte temporale di operatività estremamente ridotto (art. 13 l.r. n.25/2013) - è, nonostante tutto, pervenuta alla selezione del partner cui affidare il c.d. “*service finanziario*”, presenta i seguenti preoccupanti profili di opacità:

- il pertinente avviso di manifestazione di interesse, pubblicato integralmente nel sito aziendale e in due date ravvicinatissime tra loro (tre giorni) su due quotidiani a diffusione regionale, non recava la specificazione del valore del servizio: peculiarità che, di fatto, precludeva la formalizzazione di oculate offerte,

essendo ignoto l'importo da investire e da garantire mediante fideiussione;

- l'avviso stabiliva un brevissimo termine per la formalizzazione delle candidature: ciò rendeva estremamente improbabile la possibilità di valutazioni comparative volte ad ottenere, in una fisiologica dinamica concorrenziale, la migliore soluzione per l'Ente;
- il bando non faceva alcun riferimento ai requisiti tecnici e finanziari del partner finanziario che si intendeva coinvolgere e non specificava i parametri rilevanti per la selezione;
- l'aggiudicazione provvisoria è stata operata all'unico concorrente, nonostante l'offerta presentata non contenesse il *"progetto di impiego delle somme"*, richiesto a pena di esclusione dalla gara (art. 7 dell'avviso per la manifestazione di interesse);
- difettava l'autorizzazione del governo regionale, necessaria in quanto l'operazione esulava dalle ordinarie competenze di un ente in stato di liquidazione.

Tali sintomatiche anomalie trovano, poi, un coerente sviluppo nel concreto assetto negoziale:

- l'affidamento di un'ingente somma ad un operatore assai poco strutturato e con credenziali di dubbia robustezza (cfr. l'andamento dei ricavi aziendali nei pochi bilanci pubblicati, l'inesistenza di una sede fisica dove era dichiarata la sede legale, l'esiguo numero - 3 - di dipendenti);

SENT. 446/2022

- l'accettazione di una fideiussione da un soggetto (OMISSIS)

scarsamente rassicurante (non aveva bilanci depositati fin dall'esercizio 2012 e, immediatamente dopo, è fallito);

- l'investimento, nelle intenzioni di "*breve-medio periodo*"

(deliberazione commissariale n. 276/2013), è stato poi

concretamente strutturato come di "*breve-medio-lungo*

termine" (cfr. art. 1 del contratto di finanziamento in atti).

L'elemento che, comunque, è dirimente ai fini dell'apprezzamento

dell'operazione è il profilo del rendimento garantito del 4% annuo. Peraltro,

circostanza che rende ancor maggiormente anomalo l'investimento,

evidenziata a pag. 4 dell'ordinanza applicativa di misura cautelare del

27/12/2018, in atti, è che il tasso di redditività garantita offerto dalla OMISSIS

nella presentazione dell'offerta era addirittura superiore (5% annuo) a quello

poi indicato nel contratto: l'Ente, quindi, senza esplicitare alcuna motivazione

ha operato una modifica per sé peggiorativa delle condizioni che il contraente

era originariamente disposto ad accordare.

Ricorrendo a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (cfr. art.

95, comma 2, c.g.c.) una simile redditività o è legata a vincoli di

indisponibilità per l'investitore straordinariamente lunghi o a livelli di rischio

straordinariamente elevati. Posto che, dichiaratamente, l'orizzonte temporale

dell'investimento era quello del *breve-medio periodo*, l'Ente avrebbe

consentito l'impiego di fondi destinati al fisiologico funzionamento in attività

speculative ad altissimo rischio. Il che, con ogni evidenza, costituiva

quantomeno espressione di macroscopica imprudenza gestoria.

In definitiva, le ragioni che hanno indotto il primo giudice a ritenere le

condotte degli allora convenuti ed oggi appellanti incidenti sulla elaborazione dell'architettura dell'operazione di investimento, prima, e sulla definizione dell'assetto negoziale, poi, sono integralmente da confermare.

Le doglianze formulate in sede di gravame, infatti, sono inidonee a scalfire le numerose e significative criticità che caratterizzano l'accordo di "*service finanziario*" e rendono l'epilogo dell'operazione (mancata corresponsione della remunerazione pattuita associata alla mancata restituzione del capitale investito) una evenienza agevolmente prevedibile già nella fase ideativa e di preparazione.

Inoltre, nemmeno sono stati pretesi efficaci mezzi di tutela (fideiussione) che avrebbero dovuto neutralizzare o, quantomeno, attenuare i rischi dell'operazione, salvaguardando l'integrità del capitale investito. Quindi, assoluta indifferenza o grave trascuratezza verso i meccanismi tecnici per assicurare adeguata tutela in caso di perdita di valore oltre una certa soglia.

Insomma, in assenza di qualunque ragionevole motivo che avrebbe potuto indurre un ente in liquidazione a cimentarsi in un'operazione di investimento, "*in un'ottica temporale di breve- medio-lungo periodo*", gli odierni appellanti hanno concorso ad affidare, in contrasto con ogni più elementare regola di prudenza, cospicue risorse pubbliche destinate ai bisogni operativi ad un soggetto che vantava unicamente il requisito formale dell'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'allora vigente art. 106 TUB n. 385/1993.

Tale operatore finanziario, infatti, ove debitamente valutato, difficilmente avrebbe potuto ottenere un positivo giudizio di affidabilità, non avendo elevati (e quindi rassicuranti) livelli di abilitazione all'attività di investimento

(si trattava, come detto, di un soggetto iscritto solo nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB - nella formulazione all'epoca vigente - e, perciò, avente la minima qualificazione per operare nel settore finanziario); inoltre, non si proponeva con una consolidata professionalità e specializzazione in grado di offrire servizi pienamente coerenti con gli obiettivi di investimento.

Inoltre, la mancata formalizzazione prima della sottoscrizione del contratto di investimento del "*progetto di impiego delle somme concesse*" (richiesto già in sede di manifestazione di interesse), non rendeva conoscibile la destinazione che avrebbero avuto le risorse monetarie e non consentiva di verificare se tra i possibili modi d'impiego di liquidità di pertinenza del pubblico erario fossero stati in concreto scelti impieghi speculativi potenzialmente erosivi del capitale investito.

Né era stata prevista la periodica esplicitazione di *benchmark*, cioè di parametri oggettivi di riferimento elaborati facendo riferimento ad indicatori finanziari predisposti da soggetti indipendenti e di comune utilizzo, già all'epoca, che avrebbero consentito la valutazione *medio tempore* della bontà delle scelte di investimento.

Quindi, sebbene l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (art. 1, comma 1, l. n.20/1994) precluda una penetrante analisi circa l'adeguatezza della tipologia dell'investimento rispetto agli obiettivi dell'Ente, la soluzione adottata sembra oltrepassare in modo evidente quei margini di ragionevolezza che necessariamente devono caratterizzare l'agire pubblico.

Nella fase propedeutica (scelta della tipologia di investimento e selezione del contraente), nella fase di costruzione dell'apparato contrattuale (definizione dei contenuti del contratto) e nella fase di realizzazione dell'investimento

(esecuzione dei contratti di gestione), gli appellanti, provvisti della piena competenza a provvedere, hanno operato opache scelte radicalmente contrarie ai principi della sana gestione delle risorse pubbliche e incompatibili con il primario obiettivo assegnato dall'organo di governo dell'Ente della preservazione dell'integrità del capitale investito.

Da soggetti con professionalità ed esperienza di così elevato livello era ragionevole attendersi che le scelte destinate ad incidere nell'ambito del delicatissimo segmento dell'agire pubblico delle operazioni di finanza straordinaria fossero espressione di massimo rigore ed estrema prudenza.

Né l'uno né l'altra risultano essere stati i propulsori delle iniziative assunte nella vicenda in esame.

Il rigore è palesemente carente ove si consideri, innanzitutto, l'incoerenza del tipo di investimento selezionato e delle caratteristiche della gestione demandata alla OMISSIS rispetto al categorico imperativo della preservazione della consistenza del capitale investito.

Finalità quest'ultima che rappresenta la preconditione naturale di qualsiasi impiego di risorse pubbliche, ma che è stata semplicemente ignorata, prediligendosi una soluzione inaccettabile se non in una prospettiva spregiudicatamente speculativa, inconcepibile nel caso di gestione di risorse pubbliche.

Inoltre, quel rigore che le circostanze imponevano è mancato nella fase di conduzione della (già malamente congegnata) operazione finanziaria: all'omesso approntamento di efficaci meccanismi di salvaguardia del capitale investito e di sistemi in grado di assicurare un affidabile flusso di informazioni sull'andamento dell'investimento, si è associata un'inerzia nell'attività di

controllo che ha portato a chiedere il disinvestimento delle somme affidate in gestione quando ormai il danno si era prodotto.

5.1 valorizzazione dell'apporto concausale di soggetti non evocati in giudizio

Infine, non può farsi luogo alla attenuazione del danno da risarcire valorizzando l'apporto concorrente di soggetti terzi non coinvolti nell'azione di responsabilità.

Ad opinione dell'appellante CAMPANARO, dovrebbe tenersi conto delle condotte degli altri due membri della commissione giudicatrice che avevano proceduto all'aggiudicazione provvisoria, del RUP, dell'esponente di vertice dell'ente successore di AFOR che adottò il piano di rientro, l'esponente di vertice della OMISSIS.

Invero, le condotte di tali soggetti non sono provviste di una significativa attitudine concausale.

I membri della commissione aggiudicatrice, diversamente dal suo presidente CAMPANARO, hanno avuto un coinvolgimento marginale e, comunque, limitato ad attività propedeutiche, inidonee ad incidere irrimediabilmente sulle scelte dell'ente, in larga misura compromesse dalle precedenti attività riconducibili, per quanto di rilievo in questa sede, al CAMPANARO stesso ed al POSTRORINO.

Per il RUP non sono state esplicitate le carenze operative che avrebbero inciso sulla sequenza etiologica, innescando un concorso nella produzione del danno.

Il Commissario di Calabria Verde, struttura subentrata alla AFOR, si è trovato a dover fronteggiare le conseguenze di una fallimentare operazione di investimento che aveva, ormai, già prodotto i suoi pregiudizievoli effetti.

Infine, nemmeno può tenersi conto, in questa sede, delle condotte di terzi

operanti presso la finanziaria OMISSIS, esulanti dalla giurisdizione di questa Corte ed oggetto di approfondimento in altro plesso giudiziario, non essendo idonee ad innestarsi nella sequenza causale come cause aggiuntive idonee a concorrere alla produzione del documento patrimoniale per l'Ente.

L'odierno giudizio è inteso a valutare se l'architettura complessiva dell'operazione di investimento, per come è stata congegnata e approntata, potesse dar luogo all'infausto risultato dell'ingente perdita patrimoniale poi verificatasi in concreto.

In realtà, tutte le rilevate criticità dell'architettura sono tutt'altro che dettagli di contorno. Esse, complessivamente considerate, evidenziano con chiarezza come le scelte operate in occasione dell'elaborazione dell'operazione e della conduzione della stessa abbiano generato una situazione di pericolo estremo per la conservazione della liquidità.

In tale situazione, per le valutazioni che il Collegio è chiamato a compiere, il fatto illecito di terzi non si innesta sulla catena causale interrompendola o concorrendo ad orientarla.

6. Conclusioni

Conclusivamente, gli appelli incidentali devono essere rigettati e confermate le statuizioni di condanna nei confronti del CAMPANARO e del POSTORINO.

Nei confronti di tali soggetti, ai sensi dell'art. 80 c.g.c. , contenente l'espresso rinvio all'art.686 c.p.c., i sequestri conservativi disposti *ante causam* (D.P. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019) si convertono in pignoramenti nei limiti per cui v'è condanna.

Nei confronti del FURGIUELE, l'estinzione del giudizio determina, ai sensi

SENT. 446/2022

dell'art. 78, comma 1, c.g.c., l'inefficacia del sequestro conservativo disposto *ante causam* (D.P. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019);

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, a beneficio dello Stato, nella misura indicata in dispositivo, con onere ripartito, in uguale proporzione tra i due appellanti incidentali risultati soccombenti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando,

- riunisce gli appelli ai sensi dell'art. 184 c.g.c.;
- dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c., limitatamente alla posizione dell'appellante principale FURGIUELE Paolo, deceduto in data 2/1/2022, nonché, ai sensi dell'art. 78, comma 1, c.g.c., l'inefficacia del sequestro conservativo disposto *ante causam* nei confronti del medesimo (D.P. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019);
- rigetta gli appelli incidentali di POSTORINO Federico e CAMPANARO Giuseppe e, per l'effetto, conferma le statuizioni di condanna al pagamento, ciascuno, della somma di € 600.000,00 (seicentomila/00) in favore dell'Azienda Calabria Verde, oltre accessori nei termini indicati dal primo giudice;
- dichiara la conversione in pignoramento, fino a concorrenza degli importi per cui v'è condanna, del sequestro conservativo *ante causam* disposto nei confronti di POSTORINO e CAMPANARO (D.P. n. 21/2019, ord. G.D. n. 45/2019);
- liquida, a beneficio dello Stato, le spese processuali del grado nella

SENT. 446/2022

misura di € 192,00 (CENTONOVANTADUE/00), ponendole, in uguale proporzione, a carico dei due appellanti incidentali risultati soccombenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 maggio 2022.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Rizzi

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21 OTTOBRE 2022

p. La DIRIGENTE

(Dr.ssa Luciana Troccoli)

F.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani